

## **LEGGE DI BILANCIO 4 – RINVIO DEGLI OBBLIGHI DI COPRIRE LE PERDITE 2020**

La Legge di Bilancio, sostituendo le disposizioni del Decreto Liquidità, rinvia all'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025 gli obblighi di copertura delle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

La Legge di Bilancio (L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, co. 266) sostituisce l'art. 6 del Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) che aveva sospeso, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali e le cooperative in caso di perdita del capitale sociale emersa nel corso dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020 ed approvato a partire dal 9.4.2020 (v. nota informativa n. 21/2020, § 2).

La nuova norma individua chiaramente il periodo di riferimento delle perdite, determina il termine entro il quale le stesse devono essere coperte e introduce specifici obblighi informativi. In particolare, in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 (di seguito le "Perdite"), è previsto che le società operino come segue:

- A) Nel caso in cui le Perdite siano superiori a un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono "senza indugio" (quindi senza attendere l'approvazione del bilancio) convocare l'assemblea, alla quale sottoporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale, e alla quale dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione (artt. 2446, co.1, e 2482-bis, co. 1-3, cod. civ., rispettivamente per le spa e le srl). Non si applicano i restanti commi dei su citati articoli: infatti le perdite devono essere diminuite a meno di un terzo non entro l'esercizio successivo (come prescrivono i citati articoli), ma entro il quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale si sono verificate (ossia entro il 31 dicembre 2025, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); in mancanza, l'assemblea che approva il bilancio di quest'ultimo esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate (artt. 2446, co.2, e 2482-bis, co. 4). Pertanto, le spa con un patrimonio netto non inferiore a € 33.333,34 e le s.r.l. "ordinarie" con un patrimonio netto non inferiore a € 6.666,67, così ridotti per effetto di perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020, potranno operare (e considerarsi *in integro statu*) fino al 5° esercizio successivo, salvo che nel predetto lasso di tempo si verifichino ulteriori perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, alle quali non si applicherà alcun differimento degli obblighi di copertura.
- B) Nel caso in cui le Perdite siano superiori a un terzo del capitale sociale e lo riducano al di sotto del minimo (o addirittura lo azzerino, e in questa evenienza la norma si estende alle società cooperative), gli amministratori devono procedere, come previsto alla lett. A), alla convocazione dell'assemblea, la quale, anche in questa fattispecie, può deliberare di rinviare alla chiusura del quinto esercizio successivo la decisione di riduzione del capitale e suo contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale. Solo l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio, permanendo la citata riduzione, dovrà deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale sociale o la trasformazione o la messa in liquidazione (ai sensi degli artt. 2447, 2482 *ter* e 2484, n. 4, cod. civ.).

Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista per le spa e le srl (art. 2484, co. 1, n. 4) e per le società cooperative (art.

2545-*duodecies* cod. civ.), così che gli amministratori sono posti al riparo dal rischio d'imputazione di responsabilità per gestione non meramente conservativa del patrimonio sociale, fermo restando l'obbligo di informare l'assemblea e di convocarne la relativa delibera di copertura della perdita o di suo differimento nonché di convocare l'assemblea qualora l'erosione del capitale sociale si verifichi a causa delle perdite emerse negli esercizi successivi al 2020.

Si ritiene che non rientrino nella su citata norma di favore e non possano essere quindi ulteriormente sospesi i provvedimenti richiesti dai citati art. 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* o la causa di scioglimento, in conseguenza delle perdite "qualificate" emerse negli esercizi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020. La norma che prevedeva tale trattamento per i bilanci approvati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 (art. 6 del decreto Liquidità) è stata infatti abrogata dalla nuova disposizione (art.15, Preleggi).

- C) Gli amministratori devono distintamente indicare nella nota integrativa le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 e rinviare ai sensi delle lett. A) e B), con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute (ad esempio, eventuale copertura ad opera di utili dei successivi esercizi). L'obbligo è giustificato dal diverso regime temporale di copertura delle perdite e dalla necessità di rendere i terzi edotti della natura dell'effettiva, per quanto giuridicamente senza effetti, erosione del capitale sociale, in coerenza con la tesi che assegna allo stesso la funzione di garanzia dei creditori sociali.

Si rammenta che nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, le voci dello stato patrimoniale e il presupposto della continuità aziendale possono essere valutati in base a dati ed informazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio precedente e quindi senza tenere conto di fatti ed incertezze e della capacità di funzionamento produttivo dell'azienda, verificatisi nel corso dell'esercizio (art. 38-*quater*, DL 34/2020). Gli amministratori, che si avvalgano della deroga per la valutazione delle poste e per la redazione dei prospetti di bilancio, dovranno fornire un'adeguata informativa in nota integrativa, indicando le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Il rinvio degli obblighi di ricapitalizzazione e la deroga al principio del *going concern* vanno giudicati con favore; essi però non esimono gli amministratori di una società che si trova in una condizione di squilibrio finanziario e di perdita della continuità aziendale di adottare i provvedimenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086, co. 2, cod. civ.).

11 gennaio 2021